

## **LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 1985, N. 4**

### **Norme per l'assunzione di personale - con contratto a tempo determinato - per il trasferimento su supporti magnetici di dati tavolari e catastali<sup>1</sup>**

#### **Art. 1 (Personale a contratto)**

1. Ai fini di dare attuazione al programma di meccanizzazione del Libro fondiario e del Catasto e in particolare al trasferimento su supporti magnetici dei dati tavolari e catastali, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere personale con contratto a tempo determinato fino ad un massimo di numero cinquanta unità e ciò al di fuori delle dotazioni organiche del ruolo unico del personale regionale.

2. Le assunzioni suddette avverranno, previo pubblico avviso, sulla base delle risultanze di una prova selettiva vertente sulla conoscenza delle metodologie di programmazione e dell'uso di computer. Tale prova sarà differenziata nelle modalità in riferimento alle tre posizioni funzionali di cui al successivo sesto comma: allo svolgimento della prova stessa sarà preordinata una Commissione esaminatrice composta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, in qualità di Presidente, da due esperti di settore e da un rappresentante del personale regionale designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno dell'Amministrazione. Le funzioni di segretario della

---

<sup>1</sup> In B.U.13 agosto 1985, n. 36.

commissione esaminatrice saranno svolte da un dipendente appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

3. Il rapporto d'impiego del personale assunto ai sensi dei precedenti commi è temporaneo ed ha la durata di un anno, rinnovabile per altri due. Al suddetto personale si applicano, per quanto compatibili, tutte le disposizioni applicabili al personale regionale di ruolo. Ai fini dell'assunzione a contratto il personale medesimo deve possedere i requisiti generali richiesti per l'accesso all'impiego presso la Regione.

4. Alle assunzioni delle cinquanta unità, da effettuarsi secondo le modalità previste dai precedenti commi, si procederà tenendo conto del rapporto di consistenza dei gruppi linguistici come rappresentati nel Consiglio regionale.

5. Al personale interessato a dette assunzioni viene attribuito, per tutta la durata del rapporto temporaneo d'impiego, il trattamento economico previsto per il grado iniziale della qualifica funzionale ricomprendente le posizioni professionali o posizioni professionali assimilabili, in riferimento alle quali viene effettuata l'assunzione. Al medesimo personale è inoltre assicurata la progressione economica spettante al personale di ruolo.

6. Il contingente complessivo di cinquanta unità ai fini dell'assunzione è ripartito nel modo seguente:

- 14 unità con riferimento a posizioni professionali o assimilabili ricomprese nella sesta qualifica funzionale in possesso del diploma di istituto di istruzione di secondo grado;
- 10 unità con riferimento a posizioni professionali o assimilabili ricomprese nella quinta qualifica funzionale in possesso del diploma di istituto di istruzione di secondo grado;

- 26 unità con riferimento a posizioni professionali o assimilabili ricomprese nella quarta qualifica funzionale in possesso del diploma di istruzione di primo grado.

7. La metà del contingente complessivo del personale assunto in base alla presente legge deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ai sensi del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

8. Il personale destinato a svolgere i compiti indicati nella presente legge negli uffici regionali siti nella provincia di Bolzano, deve essere in possesso del requisito previsto al comma precedente.

### **Art. 2 (Norma finanziaria)**

1. All'onere di lire 850 milioni, in ragione d'anno, si provvede, per l'anno 1985, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.